

[REDACTED]

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED] integrato da motivi aggiunti, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento [REDACTED] in data [REDACTED] del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, con il quale si dispone la non ammissione del ricorrente alla prima rafferma biennale ed il collocamento in congedo illimitato a decorrere dal [REDACTED],

la nota n. [REDACTED] emessa dalla predetta Direzione Generale con il quale il giudizio valutativo espresso nel rapporto informativo n. 27 nei confronti del ricorrente è stato valutato equivalente a "inferiore alla Media", nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non cognitivi comunque lesivi degli interessi del ricorrente ivi compreso l'atto di congedo illimitato del ricorrente e l'art. 3 co. 1 lett. a del Decreto del Ministero della Difesa del [REDACTED] nell'interpretazione resa dall'Amministrazione.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il [REDACTED]

- del provvedimento n. [REDACTED] in data [REDACTED] del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto, con il quale la domanda di partecipazione del ricorrente alla immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, per il [REDACTED] dei volontari in ferma prefissata quadriennale non è stata accolta in quanto il ricorrente non è più in servizio quale VFP-4 dal [REDACTED] e, pertanto, non ha mantenuto il requisito previsto dal para. 3, sottopara a, 2° alinea della circolare e pertanto è stato escluso dalla procedura concorsuale;

- del decreto [REDACTED] emanato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, per il 2019, dei VFP-4, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente nella suddetta graduatoria;

- della circolare prot. n. [REDACTED] del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare nella parte in cui al para. 3, sottopara a., 2° alinea prevede, tra i requisiti di partecipazione, che possono presentare domanda di partecipazione all'immissione nel ruolo dei VSP i VFP-4 coloro che, tra l'altro, sono in possesso del requisito di essere in servizio quali VFP-4.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 [REDACTED] il dott. Fabrizio D'Alessandri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento [REDACTED] in data [REDACTED] del Ministero della Difesa che ha disposto la sua non ammissione alla prima rafferma biennale e il collocamento in congedo illimitato a decorrere dal [REDACTED] e gli atti allo stesso connessi e collegati, e in particolare, il rapporto informativo n. [REDACTED] con cui il ricorrente è stato valutato equivalente a "inferiore alla media".

Il provvedimento di non ammissione alla rafferma è stato motivato con la circostanza che il ricorrente, nel periodo rilevante ai fini della rafferma ([REDACTED] [REDACTED]), "è stato valutato con la nota n. [REDACTED] [REDACTED] ed ha riportato "nel rapporto informativo n. [REDACTED] nei confronti del ricorrente, equivalente a inferiore alla Media".

Il provvedimento gravato è stato adottato, quindi, ai sensi dell'art. 954 co. 3 bis del D.Lgs. 66/2010 e dell'art. 3 comma 1, lett. a, del Decreto del Ministero della Difesa del 23.04.2015, che prevede come condizione di ammissione alla rafferma: "aver riportato, in sede di valutazione caratteristica relativa al servizio prestato una qualifica non inferiore a 'nella media' o giudizio equivalente per l'intero periodo comprendente i 12 mesi di ferma immediatamente precedenti la presentazione della domanda, si dispone la non ammissione alla prima ferma biennale per mancanza del predetto requisito ed il collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 2 settembre 2019".

La parte ricorrente ha formulato il seguente rubricato motivo di ricorso:

Illegittimità ed eccesso di potere per violazione dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm. per motivazione palesemente e manifestamente errata e/o ingiusta oltre che carente. Eccesso di potere per sviamento logico e grave errore di fatto, illogicità ed ingiustizia manifeste, errore sui presupposti e travisamento dei presupposti di fatto, perplessità ed anti economicità dell'azione amministrativa. Illegittimità e/o eccesso di potere dell'art. 3 co. 1 lett. a del Decreto del Ministero della Difesa del 23.04.2015 nell'interpretazione resa dall'Amministrazione perché illogica, erronea ed in travisamento dei presupposti di fatto nonché irragionevole e per violazione degli artt. 2 e 3 del D.M. Difesa nr. 331 del 03.08.2015. Illegittimità ed eccesso di potere per violazione dell'art. 3, comma 1, lett. A) del Decreto del Ministero della Difesa 23.04.2015. Illegittimità ed eccesso di potere per violazione degli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro della Difesa nr. 331 del 03.08.2015. Illegittimità per erroneità e falsa applicazione della Direttiva AER (EP) P-66 del Ministero della Difesa.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, resistendo al ricorso.

L'adito T.A.R., con ordinanza n. [REDACTED] ha accolto l'istanza cautelare "atteso che, prima facie, anche alla luce di specifici precedenti di Sezione ([REDACTED]) il ricorso appare assistito da fumus boni iuris e appare sussistere il requisito del periculum in mora".

Parte ricorrente ha formulato ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento n. [REDACTED] che non ha accolto la domanda di partecipazione alla immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, per il [REDACTED] dei volontari in ferma prefissata quadriennale, in quanto il ricorrente non era più in servizio quale VFP-4 dal 2 [REDACTED] e, pertanto, non ha mantenuto il requisito previsto dal para. 3, sottopara a., 2° alinea della circolare e pertanto è stato escluso dalla procedura concorsuale. Ha impugnato, altresì, la graduatoria finale per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare del 2019 nella parte

in cui in cui non lo comprende.

A seguito del ricorso per motivi aggiunti, l'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza n. [REDACTED], con i provvedimenti nn. [REDACTED]

[REDACTED] del [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ha disposto l'ammissione alla prima rafferma biennale e l'inserimento nella graduatoria di merito di cui al decreto di approvazione della Graduatoria, nonché l'immissione nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente dell'Aeronautica Militare, con decorrenza giuridica [REDACTED] ed amministrativa da definirsi all'atto della decisione nel merito del presente ricorso.

DIRITTO

1) Il ricorso introduttivo si palesa fondato.

Parte ricorrente si duole sostanzialmente dell'interpretazione data alla normativa vigente secondo cui sarebbe preclusa l'ammissione a coloro che nei dodici mesi antecedenti alla domanda di rafferma hanno riportato anche una sola valutazione o giudizio equivalente "inferiore alla media", in quanto la valutazione andrebbe effettuata in riferimento al complessivo rendimento in servizio riportato nei dodici mesi precedenti alla domanda di rafferma e, dunque, a una valutazione del volontario in detto complessivo periodo e non solo ad una frazione di tempo dello stesso (nel caso di specie il periodo nel quale il ricorrente stava frequentando la terza fase del 17° corso VSP). Infatti, solo a questo limitato periodo si riferirebbe il giudizio equivalente a "inferiore alla media", mentre nella restante parte del periodo da considerare, lo stesso avrebbe riportato giudizi decisamente superiori. Lo stesso si duole, inoltre, del fatto che il giudizio riportato nel rapporto informativo in esame non sarebbe nemmeno formalmente indicata la qualifica di "inferiore alla media".

2) Il Collegio, pur ammettendo la non univoca giurisprudenza sulla questione, ritiene di dare continuità a uno specifico precedente di Sezione (15 novembre 2018, n. 11024).

Al riguardo, l'art. 954 del d.lgs. n. 66 del 2010 dispone – per quanto di rilevanza in questa sede - che: “3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministero della Difesa.

3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito”.

Secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto del Ministero della Difesa del 23 aprile 2015, oggetto di espresso richiamo nel provvedimento di non ammissione del ricorrente alla “rafferma biennale”, “possono presentare domanda per l'ammissione alle rafferme biennali i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati in graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, in possesso”, tra gli altri, del seguente requisito: <<a) aver riportato, in sede di valutazione caratteristica del servizio prestato, una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio equivalente per l'intero periodo comprendente i 12 mesi di ferma immediatamente precedenti la presentazione della domanda>>;

Ai sensi dell'art. 2 del successivo decreto del Ministero della Difesa n. 331 del 3 agosto 2015, rubricato “Titoli valutabili per l'ammissione alla rafferma”, la concessione dei successivi periodi di rafferma dei VFP4, ciascuno della durata di due anni, viene effettuata in base alla valutazione, tra l'altro, del “rendimento in servizio”, con la precisazione – al successivo art. 3, comma 2, del medesimo decreto – che <<per quanto attiene ai Volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare, fermo restando il rispetto dei sopra descritti termini per la compilazione del documento caratteristico, sarà oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il rendimento in servizio dell'intero periodo prestato in qualità di VFP4 secondo le modalità indicate, rispettivamente nei già citati allegati “C” e “C2”>>.

Ciò detto e preso, ancora, atto che - in aderenza, peraltro, all'indicato art. 2 – l'allegato C2 contempla una pluralità di voci, utili per compilare la scheda

valutativa dei VFP4 dell'Aeronautica Militare, e, in particolare, per computare il punteggio complessivo da assegnare a ciascun volontario, tra cui figurano anche qualifiche inferiori a "nella media" proprio in relazione al "rendimento in servizio", il Collegio ravvisa validi motivi per escludere che il conseguimento della qualifica "inferiore alla media" per un breve periodo o, comunque, per un periodo di molto inferiore a 12 mesi - come nel caso in trattazione - possa costituire di per sé un elemento ostativo all'ammissione alla rafferma biennale e, anzi, è ragionevolmente indotto a convenire sull'obbligo dell'Amministrazione di procedere sulla base di una valutazione complessiva del servizio prestato dal volontario almeno nel corso di tutti i 12 mesi di "ferma" antecedenti alla presentazione della domanda.

In sintesi, sussistono giusti motivi per affermare che l'Amministrazione debba considerare le qualità del volontario nel loro complesso, ossia non possa assumere decisioni negative sulla base di valutazioni che - in quanto afferenti a brevi periodi - si palesano parziali e riduttive, precisando - in aggiunta - che tale ricostruzione giuridica delle previsioni in materia è da considerare aderente all'interesse pubblico, tenuto conto della indiscussa idoneità della stessa a garantire il mantenimento in servizio di personale effettivamente meritevole.

3) Il ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto il mancato accoglimento della domanda di partecipazione all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica Militare, per il 2019, dei volontari in ferma prefissata quadriennale motivata dalla circostanza che il ricorrente non era più in servizio quale VFP-4 dal 2 settembre 2019 e, pertanto, non aveva mantenuto il requisito previsto dal para. 3, sottopara a., 2° alinea della circolare, nonché la graduatoria relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, per il 2019, nella parte in cui non ha ricompreso il medesimo ricorrente.

Entrambi i provvedimenti hanno come presupposto il provvedimento di mancato accoglimento della domanda di rafferma del militare oggetto di impugnativa nel ricorso principale e, pertanto, accertata l'illegittimità di quest'ultimo il ricorso per

motivi aggiunti deve essere accolto per illegittimità derivata.

4) Per le ragioni indicate il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno accolti.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame e la non univocità dei precedenti giurisprudenziali sulla questione decisiva per la risoluzione della controversia costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 [REDACTED] mediante

collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.